

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2020**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE**

**Relatore: GAI EMANUELA**

**Data Udiienza: 20/02/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Vaula Andrea Giovanni, nato a Torino il 26/05/1972

avverso la sentenza del 25/01/2019 della Corte d'appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;

udito per l'imputato l'avv. R. Padovano che insiste nell'accoglimento del ricorso

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Vaula Andrea Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 186 Codice della strada, perché estinto per prescrizione, ed ha, conseguentemente, ridotto la pena inflitta per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. perché quale proprietario e custode del motociclo Yamaha, rimuoveva il sigillo adesivo apposto sul predetto motociclo dalla polizia municipale a seguito di sequestro amministrativo per guida in stato di ebbrezza, in data 15/06/2011. Fatto accertato il 25 agosto 2011.



2. A sostegno dell'impugnazione il difensore dell'imputato deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 349 cod. pen.

Argomenta il ricorrente che erroneamente i giudici del merito avrebbero ritenuto sussistente il reato di violazione di sigilli in presenza di un sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 C.d.s., e di apposizione di una etichetta adesiva ai sensi dell'art. 394 comma 9 del reg. di esecuzione del Codice della strada, non essendo qualificabile tale segnalazione quale sigillo, la cui violazione è sanzionata dall'art. 349 cod. pen., non trattandosi di vincolo, quello apposto in sede di sequestro amministrativo, equivalente al sigillo di cui al citato art. 349 cod. pen..

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. - Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

5.- Risulta dagli atti che il motociclo Yamaha era stato sottoposto a sequestro amministrativo, come si evince dal verbale di sequestro amministrativo in data 16/06/2011, per violazione dell'art. 186 C.d.S., ex art. 213 comma 2 *sexies* C.d.S. (doc. 7), che in data 25/08/2011 l'imputato era stato sorpreso alla guida del motoveicolo sottoposto a sequestro e lo stesso motociclo veniva nuovamente sottoposto a sequestro amministrativo (doc. 11).

Risulta dalla sentenza impugnata che, all'atto del sequestro, sul ciclomotore in questione era stato apposto un cartello adesivo, che era stato asportato dall'imputato e collocato nel vano porta oggetti del ciclomotore stesso.

6.- Questa Corte di legittimità ha chiarito, con indirizzo interpretativo uniforme, che tale cartello non può essere ritenuto equiparato ai sigilli, la cui violazione è punita dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 349 cod. pen. (Sez. 3, n. 39368 del 02/07/2015, La Bella, Rv. 264794 - 01. Sez. 3, n. 20869 del 11/01/2012, Piro, Rv. 252897 - 01).

Infatti, l'art. 213 C.d.S., applicabile nel caso di specie, prevede, all'ultimo periodo del comma 2, che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento e che di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Tale disposizione trova attuazione nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, art. 394,

comma 9, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), a norma del quale la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione "veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. L'apposizione di sigilli costituisce un elemento ulteriore e meramente eventuale, perché, come previsto dal precedente comma 5 dello stesso articolo, essi sono apposti alle cose sequestrate solo "se è necessario". Solo nell'ipotesi, dunque, in cui siano stati apposti i sigilli - non coincidenti con la segnalazione di stato di sequestro del nono comma - può verificarsi il reato ex articolo 349 cod. pen. e d'altronde la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 CdS non può integrare il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro ex art. 334 cod. pen., essendo la norma sanzionatoria amministrativa una norma speciale rispetto a quella penale (S.U. 28 ottobre 2010-21 gennaio 2011 n. 1963).

7.- Nel caso in esame, dunque, il cartello apposto sul ciclomotore non avrebbe potuto essere ritenuto equivalente ai sigilli, che non risultano apposti, perché si tratta - come visto - di un vincolo distinto da quello rappresentato dal cartello di segnalazione.


Per completezza si rammenta che la violazione di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, è di natura amministrativa secondo la disposizione medesima per la quale "Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.886,00 a Euro 7.546,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi".

8.- La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 20/02/2020



Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del